



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

[www.comune.tadasuni.or.it](http://www.comune.tadasuni.or.it)

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46 del 24.10.2018

<b>Oggetto:</b>	Acquisto autovettura per effettuazione viaggi e missioni da parte degli amministratori e del personale dipendente e per interventi di tutela del territorio. Indirizzi al responsabile servizio tecnico.
-----------------	--

L'anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquattro, del mese di ottobre, alle ore 13.00, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
<b>Porcu Mauro</b>	Sindaco	X	
<b>Monagheddu Vincenzo</b>	Vice-Sindaco	X	
<b>Flore Stefano</b>	Assessore	X	
<b>Sanna Elena</b>	Assessore	X	
		4	0

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Richiamata** la L. n. 228/2012, (legge di stabilità 2013) con la quale il legislatore aveva introdotto, al comma 143, dell'art. 1, il divieto per le PA di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto automobili, fino al 31 dicembre 2014;

**Dato atto** che tale divieto era stato poi prorogato di un anno dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 101/2013 e da ultimo, tale termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2016, dal comma 636, dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (legge stabilità 2016);

**Evidenziato** che l'aspetto che maggiormente colpisce gli enti locali è che quando ci si riferisce alla gestione delle vetture di servizio è che il legislatore nazionale, nell'introdurre limiti e divieti, ha sempre avuto come modello di riferimento strutture organizzative *mastodontiche*, quali potrebbero essere quelle dei Ministeri, delle Agenzie o delle pubbliche amministrazioni con migliaia di dipendenti e centinaia di auto, senza rendersi conto che, nella realtà quotidiana, le norme vanno applicate anche ai piccoli comuni, sempre in prima linea nel fornire servizi ai cittadini;

**Dato atto** che è evidente che, nel dover rispettare vincoli di spesa puntuali, i piccoli enti locali rischiano di non poter erogare quelle funzioni primarie attribuite loro dalla Costituzione e che l'unica eccezione al divieto, come previsto dal comma 144 dell'art. 1, della L. n. 228/2012, erano le auto adibite alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelle per i servizi sociali, che potevano invece essere acquistate dalle amministrazioni comunali;

**Preso atto** che tale blocco a decorrere dal 1° gennaio 2017 non è stato reiterato;

**Evidenziato**, inoltre, che:

- venuto meno il voto di acquistare autovetture di servizio, da adibire a servizi istituzionali diversi dalla Polizia Locale e dai servizi sociali, i Comuni potrebbero iniziare a pensare a come poter sostituire un parco automezzi obsoleto, inquinante e poco sicuro con auto Euro 6, magari ibride o a metano;
- i precedenti tetti di spesa per l'acquisto e la gestione delle auto di servizio sono rimasti in vigore, rendendo in molti casi del tutto vana la cessazione del divieto;
- l'art. 5 del D.L. n. 95/2012, cosiddetto *spending review*, ha, infatti, previsto, dal primo gennaio 2014, un limite di spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture di servizio e per i buoni taxi;
- sebbene da tale limite sono esplicitamente escluse le spese per le automobili della Polizia Locale e dei servizi sociali, come già detto, per i Comuni più piccoli sarà arduo restare nei limiti di spesa, soprattutto se nel corso del 2011 non sono stati effettuati acquisti di auto di servizio;
- l'ultimo periodo del comma 12, dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, ha disposto che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*;
- la successiva circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010, n. 36, ha chiarito che: *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni". Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi"*.

**Richiamata** la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 286 dell'11 aprile 2018, con la quale ha condannato, per danno erariale, l'amministrazione centrale per il rimborso delle spese chilometriche effettuate a favore dell'avvocatura civica, pari alla differenza tra quanto rimborsato e quanto avrebbe spese utilizzando i mezzi pubblici;

**Preso atto** che l'amministrazione comunale nel passato non ha mai posseduto autovetture per interventi di tutela del territorio anche nell'ambito della protezione civile, nonché per l'effettuazione delle missioni da parte degli amministratori e del personale dipendente e che tale situazione non è più sostenibile, anche in considerazione del fatto che, sia gli amministratori che il personale dipendente non intendono, nel futuro, continuare a mettere a disposizione i mezzi di loro proprietà, come avvenuto fino ad oggi;

**Rilevata** l'urgenza di provvedere all'acquisto di un'autovettura, per le motivazioni ampiamente illustrate in narrativa;

**Visto** l'art. 15 della L. 23 giugno 2014 n. 89, che confermando il divieto di acquisto di autovetture per le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica, prevede espressamente che tale limite non si applica, tra l'altro, alle autovetture *"per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico operativa della difesa e per i servizi di vigilanza ed interventi sulla rete stradale gestita dall'Anas spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali"*;

**Atteso che:**

- tale divieto si applica soltanto alle autovetture (e non agli altri veicoli) e che ne sono in ogni caso escluse quelle adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- anche il Governo, con riferimento al DPCM 03.08.2011, ha ritenuto che non rientrino nell'esclusione le auto utilizzate per servizi di protezione civile;

**Accertato** che l'ente provvederà all'aggiornamento, nell'apposito portale web del Dipartimento della Funzione Pubblica, del numero e dell'elenco delle automobili di servizio, a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione;

**Verificato** che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e - procurement*) prevede, in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, L. n. 488/99 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006);
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con L. n. 94/2012);

**Preso atto** che le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, introdotte con la L. 07/08/2012 n. 135, sanciscono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di procedere all'acquisto di beni e servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, mediante l'utilizzo del MePa, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

**Preso atto** che, nell'apposita piattaforma Consip, è presente la *Convenzione 9 - "Acquisto autoveicoli per la tutela del territorio 2"* e che, tra i modelli disponibili quello più confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale, è individuato nel seguente: Giulietta 1.6 JTDM 120 Cv. EU6;

**Ritenuto**, pertanto, fornire direttive al Responsabile del Servizio tecnico affinché proceda all'acquisto dell'autovettura indicata, mediante l'utilizzo della citata Convenzione CONSIP;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile Servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

**1. Di dare atto** della necessità e dell'urgenza di provvedere all'acquisto di un'autovettura per l'effettuazione di missioni e viaggi per conto dell'amministrazione comunale, da parte degli amministratori e del personale

dipendente dell'ente, nonché per interventi di tutela del territorio anche nell'ambito della protezione civile, come ampiamente illustrato in narrativa;

**2. Di formulare** atto di indirizzo al Responsabile del servizio tecnico, come indicato in premessa, al fine di adottare tutti gli atti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo;

**3. Di provvedere** allo stanziamento della presunta somma di € 15.245,11, mediante l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione, con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il 30 novembre 2018;

**4 - Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 24/10/2018

Il responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Ing. Alessandro Fadda

**Attestato di Pubblicazione**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 31/10/2018, al 15/11/2018, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 31/10/2018

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 31/10/2018

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura